

1727

1/3 IV  
9

Italy n. 60  
N.R. 4472/79

COLLO RISCOSSO  
ALLA REGISTRAZIONE  
IN MODO VIRTUALE  
(legge 7/2-1979 N. 59)

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE ud. 30.11.81

Composta dai sigg. Magistrati:

Dott. MAZZACANE Francesco

Presidente

ex. 4493

rep. 849

Dott. SCANZANO Giuseppe

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

" CATURANI Giuseppe

Rilasciata esecutiva

" SENSALE Antonio rel. \*

al Sig. Clarizia

" RUGGIERO Antonino

11/11-5-82

Consiglieri

IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.LLI VARIOLA S.p.A., elett.dom. in Roma via Flaminia

195 presso avv. Antonio De Luca che la rapp. e di-

fende con l'avv. Enzo Volli come da mandato a margine

Ricorrente

contro

società a r.l. KAMPPFMEJER di Parigi, in persona

del suo legale rapp.te, elett.dom. in Roma via Ber-

toloni 14 presso avv. Elia Clarizia che la rapp. e

difende con l'avv. Lando Landolfi come da procura

speciale

*Ajelli*

1217

17/1/1982

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste  
in data 12.5-30.5.78 n.174

Sentita la rel.del cons.dott.Sensale Antonio  
per il ric.l'avv.Volli

per il res.l'avv.Conforti

Sentito il P.M.dott.Paolucci Pietro che conclude  
per il rigetto del ricorso.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto del 4 marzo 1974 la

Società Kampffmeyer, con sede in Parigi, vendeva  
alla S.p.A. "F.lli Variola", con sede in Trieste,  
10 tonnellate di grano da macinazione. Nel suddet  
to contratto le parti facevano riferimento al  
contratto tipo n. 13 di Parigi ed all'arbitrato  
della Camera Arbitrale della capitale francese.

Sull'assunto che la società "F.lli

Variola" era rimasta inadempiente, la Kampffmeyer  
adiva quella istruzione arbitrale, la quale dava  
comunicazione alla controparte del relativo giu-  
dizio, invitandola agli adempimenti del caso.

In carenza di ogni sua difesa, veniva redatto un  
"progetto di sentenza" (come previsto dal rego  
lamento), trasmesso alla società triestina, con  
l'invito a proporre reclamo, pena la definitivi-

tà del progetto.

- 3 -

Poichè questa non aveva osservato alcunchè, la decisione era resa esecutiva con decreto del Presidente del Tribunale di Grande Istanza di Parigi.

Con atto del 13 gennaio 1977, la Kampffmeyer conveniva davanti alla Corte di Appello di Trieste la "F.lli Variola", chiedendo che fosse dichiarato esecutivo nel territorio della Repubblica italiana il predetto lodo arbitrale. Si costituiva la "F.lli Variola" e, rilevando la sua contumacia in quel giudizio, chiedeva il riesame del merito. Eccepiva altresì la carenza di rappresentanza ad litem della attrice; rilevava che la clausola arbitrale del contratto non era stata approvata specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.; osservava che mancavano la notifica dell'inizio della procedura arbitrale, l'invito a costituirsi, la comunicazione della data dell'udienza; si doleva che qualcuno degli arbitri era stato sostituito in corso di giudizio; deduceva che mancava la pronuncia di esecutività del lodo.

Assegnata a sentenza, la causa era rimessa sul ruolo per la traduzione in lingua ita

Italy

liana dei documenti esibiti, nonchè per la produzione di quella documentazione che le parti ritenessero di dovere effettuare con riguardo a talune incombenze previste nel regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale di Parigi. Eseguito l'incombente, la causa era nuovamente rimessa al Collegio che, con pronuncia del 30 maggio 1978, dichiarava l'efficacia nel territorio della Repubblica italiana della sentenza arbitrale sopraddetta, con la conseguente condanna della "F.lli Variola" al pagamento delle spese giudiziali.

Osservavano i giudici della Corte triestina:

A) che dalla Procura notarile conferita all'Avv. Lando Landolfi del Foro di Firenze, attributiva di una rappresentanza di natura sostanziale, emergeva essergli attribuito il potere di fare rappresentare la Kampffmeyer in giudizio da altri avvocati e procuratori, eleggendo domicilio presso gli stessi, anche fuori dal distretto della Corte di Appello di Firenze, per cui era da ~~escludere~~ l'assunto diretto di ius postulandi del procuratore triestino, nominato dall'Avv. Landolfi, Italy

B) che era inesatta, in linea di fatto, la do-  
glianza che mancasse la esplicita approvazio-  
ne della convenzione di deroga. Risultava  
infatti che la "F.lli Variola" aveva richiesto  
- - con riferimento a tale clausola - l'elimi-  
nazione di un inciso ("sens extensions") e  
che la controparte aveva aderito a tale elimi-  
nazione, per cui era evidente la manifesta-  
zione di esplicito consenso scritto delle par-  
ti sulla convenzione derogativa;

C) che il lodo prodotto in atti (del quale si  
chiedeva la declaratoria di esecutività) era  
quello che risultava depositato (come da  
relativo verbale di deposito) ed emesso dal  
Collegio arbitrale ritualmente costituito a  
norma dell'art. 13 del relativo regolamento.

Ed era, ancora, questo lodo ad essere stato  
dichiarato esecutivo dal Presidente del Tri-  
bunale di Grande Istanza di Parigi. Non assu-  
meva rilievo - in tale quadro di assoluta  
regolarità - nè la circostanza che il lodo  
in questione fosse stato presentato nella  
Cancelleria del Giudice, non da uno degli ar-  
bitri, ma di altra persona, nè che la Kampf-  
fmeyer avesse sostituito il proprio arbitro;

D) - che, in ordine alle pretese violazioni lamentate dalla "F.lli Variola" circa la possibilità di esercitare il diritto di difesa, emergeva che essa aveva, invece, avuto conoscenza dell'inizio della procedura arbitrale (comunicatole con raccomandata R.R.), nonché del seguito del giudizio, allorchè le vennero richieste osservazioni scritte dalla Camera di Parigi. Peraltro essa Corte, proprio per una serie di dubbi e valutazioni problematiche che potevano emergere su tale profilo, aveva invitato le parti ad una ulteriore documentazione: ce non erano da condividere le doglianze della "F.lli Variola" che, con tale iniziativa, si fosse verificata una inammissibile remissione in termini della controparte in quanto - a prescindere dalla considerazione dell'onere della prova incumbente alla società triestina - era da ritenere che al Collegio, stante la particolarità del processo di deliberazione, spettassero gli stessi poteri che sono dati al giudice Istruttore del CPV dell'art. 183 c.p.c.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione la Società "F.lli Variola" deducendo cinque motivi di censura; Italy.

siste con controricorso la società Kampffmeyer, la quale in via preliminare eccepisce l'invalidità del mandato speciale a ricorrere per cassazione, sia perchè formulato in termini di un mandato generale ad lites, sia perchè nella copia notificata il mandato non è firmato nè dalla parte nè dal procuratore.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, formulata dalla Società controricorrente sul presupposto della invalidità del mandato speciale a ricorrere per cassazione, apposto a margine del ricorso, sia perchè formulato in termini di mandato generale ad lites, sia perchè si assume che nella copia notificata il mandato non è sottoscritto nè dalla parte nè, per autenticazione, dal procuratore.



Quanto al primo profilo, basta richiamare in contrario ciò che questa Corte ha ripetute volte affermato e cioè che la procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione - anche se consistente in una stampigliatura - che

faccia riferimento al conferimento di poteri per tutti i gradi del giudizio, non può essere intesa che come conferimento al difensore dei poteri necessari alle esigenze del giudizio di legittimità, atteso il necessario collegamento della procura al ricorso cui inerisce (sent. 651/77, 145/79, 6184/79, 4376/80 e 4950/80).

Quanto all' secondo profilo, fermo il principio che, ai fini dell' ammissibilità del ricorso, la copia notificata deve contenere elementi sicuri ed univoci che consentano di ritenere l' avvenuto conferimento del mandato in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso (v. Cass. 1844/74, 36/75, 2541/77, 5794/78 e 2095/80); deve rilevarsi, nel caso, che la società controricorrente non ha prodotto la copia notificata del ricorso (che non si rinviene nel fascicolo di parte) e, quindi, non ha fornito la prova degli elementi di fatto posti a fondamento della eccezione d' inammissibilità, per cui deve ritenersi che il mandato, che risulta validamente conferito a margine del ricorso, sia anteriore o coevo alla notificazione di questo.

Con il primo motivo del ricorso la società ricorrente, ai sensi dell' art. 360 Italy 3 e 5

c.p.c., denuncia la violazione degli artt. 5, 6 e 9 del R.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934 n. 36, nonché il vizio di omessa ed insufficiente motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur non avendo accertato che il mandato conferito dalla "Kampffmeyer" all'avvocato Landolfi avesse contenuto sostanziale e pur non avendo qualificato quest'ultimo, procuratore ad negotia, ha erroneamente affermato la validità della sostituzione di altri procuratori al di fuori del distretto di appartenenza dell'avvocato Landolfi.

La ricorrente invoca il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui la procura ad lites abilita all'esercizio dell'attività di procuratore nell'ambito del distretto della Corte di Appello, nel cui albo il procuratore è iscritto, e faculta il procuratore, così nominato, a farsi sostituire, nell'ambito della stessa Corte di Appello, da altri procuratori, ma non consente la nomina di procuratori extra districtum. Nel caso, secondo la ricorrente, l'avvocato Landolfi, nominato procuratore ad lites dalla Kampffmeyer con facoltà di subdelega ad altri procuratori anche al di fuo



ri del distretto di Firenze cui egli apparteneva, avrebbe invalidamente esercitato tale facoltà nominando, per la presente controversia da promuovere dinanzi alla Corte di Appello di Trieste, l'avvocato Pacor.

Sennonchè, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte di Appello di Trieste ha insindacabilmente accertato che la procura notarile conferita dalla Kampffmeyer all'avvocato Landolfi non si esauriva in un generale mandato alle liti, ma conteneva l'attribuzione di una rappresentanza di ordine sostanziale; ed ha correttamente ritenuto che, nell'esercizio di tale rappresentanza, l'avvocato Landolfi potesse nominare procuratore, per la domanda da proporre dinanzi alla Corte di Appello di Trieste, l'avvocato Pacor. E, poichè quello che viene denunziato è un error in iudicando costituito dalla errata interpretazione di un atto negoziale e dalla violazione della legge circa i limiti dei poteri riconosciuti al procuratore anteriormente alla instaurazione della lite e cioè prima dell'inizio del processo, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, in quanto sorretto da adeguata motivazione, non può

essere censurato in questa sede.

- 11 -

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. ed il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere - la Corte d'Appello - ritenuto la validità della clausola compromissoria, contenuta nel contratto stipulato fra la società francese Kampffmeyer e la società ricorrente, italiana, benchè non fosse specificamente approvata per iscritto ai sensi delle citate norme del codice civile italiano, sul presupposto che il precetto legale potesse essere superato - e lo fosse stato in concreto - dall'accordo circa la eliminazione dalla domanda di un inciso ("sens extension").

La censura è infondata.

La Corte di Appello, accantonate le questioni relative al luogo di conclusione del contratto ed alla natura di questo (per adesione ovvero per relationem), ha risolto il problema circa la necessità di specifica approvazione della clausola arbitrale, richiamandosi ad un principio, altre volte affermato da questa Corte (sent. 3373/79), secondo il quale tale necessità viene meno per quelle clausole, singolarmente considera

te, le quali siano state fatte puntualmente oggetto di apposita trattativa tra le parti, anziché di unilaterale preformazione di una di esse e di mera adesione dell'altra, cioè siano state discusse e negoziate.

Sennonché, una ragione assorbente (cui, pure, la Corte di Appello ha fatto riferimento) ed avente priorità logica, per escludere la necessità di specifica approvazione della clausola compromissoria, è costituita dalla soggezione del contratto di cui si controverte alla convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62, applicabile sia quando vi abbiano aderito entrambi gli Stati cui i contraenti appartengono, sia, quando uno solo di tali Stati vi abbia dato esecuzione (Cass., sezioni unite, n. 2969/73), in quanto costituisce la fonte regolatrice in via generale degli arbitrati riguardanti i cittadini degli Stati contraenti.

L'art. II di tale convenzione, nello stabilire che ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale

parti si obbligano a sottoporre ad un arbitrato le controversie sorte o che possono sorgere in relazione a qualsiasi rapporto, contrattuale, *e non contrattuale,* implicante una questione che possa essere regolata in via arbitrale, precisa che per "convenzione scritta" s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o in un compromesso, sottoscritti dalle parti, o contenuta in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Questa Corte ha riconosciuto che, ai sensi della norma citata, è sufficiente che la clausola compromissoria per arbitrato estero risulti da una convenzione scritta firmata dalle parti o costituita da uno scambio di lettere o di telegrammi, secondo requisiti formali da accertare in base alle disposizioni dell'art. 26 delle preleggi, che forniscono i criteri per l'individuazione della forma degli atti (sent., sezioni unite, n. 4082/75); ma non è necessario che la clausola compromissoria sia specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. (sent., sezioni unite, n. 2392/78 e 4746/79). Si è precisato, in proposito, che la clausola compromissoria sottoscritta da un cittadino italiano, in un contratto con una società avente

sede all'estero, costituisce inequivoca manifestazione della comune volontà di deferire ad un arbitrato estero le controversie sorte dal contratto, ai sensi dell'art. II n. 2 della convenzione di New York, che, come legge speciale di carattere uniforme, deroga ai principi posti in via generale dagli artt. 1341 e 1342 c.c., le cui norme, pur essendo per loro natura cogenti, non contengono un principio di ordine pubblico internazionale e pertanto possono essere derogate dalle convenzioni internazionali.

Questi principi assorbono le questioni prospettate dalla ricorrente in ordine alla possibilità di escludere l'applicazione delle norme suddette nella ipotesi di accordi delle parti sulla eliminazione di un inciso contenuto nella clausola arbitrale.

Con il terzo motivo la società ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 797 c.p.c. ed il vizio di omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, lamenta che la Corte del merito :

a) avrebbe ingiustificatamente rifiutato l'esame delle eccezioni della Società Variola in ordine alla regolarità del procedimento

arbitrale ed omissis ogni accertamento relativo alla non contrarietà del lodo all'ordine pubblico;

- b) avrebbe erroneamente motivato circa il rigetto dell'eccezione relativa alla non identità del lodo pronunciato con quello dimesso in causa, risultante dalla diversa indicazione del nome del presidente, dalla diversità del nome di uno degli arbitri rispetto a quello designato dalla Kampffmeyer e dalla circostanza che il deposito era avvenuto ad opera di persona non facente parte del Collegio arbitrale; c) non avrebbe giustificato il rigetto delle eccezioni di nullità del lodo, <sup>fondata sulla considerazione che</sup> sia perché la Camera arbitrale si era limitata ad informare la società Variola della istanza di arbitrato formulata dalla Kampffmeyer, delle richieste da questa avanzate ed della designazione, da parte sua, dell'arbitro, senza risolvere alcun invito alla Società Variola alla nomina del proprio arbitro e a comparire dinanzi al Collegio arbitrale e senz'alcuna indicazione della data dell'udienza;
- d) avrebbe rigettato senza motivazione l'eccezione di nullità per difetto di valida comunicazione a causa del mancato recapito della cartolina

di ritorno e della mancata indicazione del firmatario quale rappresentante della società Variola;

e) avrebbe erroneamente statuito circa la congruità del termine tra la comunicazione (14 ottobre 1975) e l'udienza (12 novembre 1975), benchè minore del termine minimo a comparire previsto dal codice di procedura civile.

Congiuntamente al terzo motivo deve esaminarsi il quarto, con il quale la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 184 e 797 n. 2 e 3 c.p.c., in relazione all'art. 14 del regolamento arbitrale francese, lamenta che la Corte del merito abbia respinto l'eccezione di carenza di vocatio in ius, fondandosi su documenti irritualmente prodotti dopo la rimessione della causa al Collegio, mentre l'unica comunicazione ritualmente depositata (la lettera del 14 maggio 1975) certamente non conteneva l'indicazione della data fissata per l'udienza arbitrale ed era, quindi, in palese violazione dell'art. 14 del regolamento arbitrale francese, per il quale la Camera arbitrale deve citare le parti "a giorno e ad ora fissati".

annate.

Occorre innanzi tutto premettere che il giudice della delibazione, per accertare se la sentenza straniera non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, deve esaminare la parte dispositiva della pronuncia in cui si compendia il decisum, indipendentemente da ogni rilievo circa la regolarità, secondo la nostra legge processuale, del procedimento e dei mezzi di prova raccolti all'estero (Cass. 1351/65 1351/71). Esattamente, quindi, la Corte del merito ha ritenuto di non poter sindacare il procedimento arbitrale nei suoi interna corporis, al di là delle condizioni richieste dallo art. 797 c.p.c. ai fini della deliberazione.

L'esame delle ulteriori argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla fondatezza del lodo pronunciato con quello di cui si discute in causa, alla regolare composizione del collegio arbitrale ed al regolare deposito del lodo, come quelle relative alla garanzia del diritto di difesa delle parti, dev'essere compiuto alla luce del principio secondo il quale l'onere di dimostrare l'eventuale invalidità della sentenza degli arbitri e del relativo procedimento

incombe alla parte nei cui confronti il lodo arbitrale viene invocato (Cass. 272/77). In proposito, vanno tenute presenti anche le disposizioni contenute negli artt. IV e V della convenzione di New York, secondo le quali colui che chiede la delibazione non ha altro onere che quello di produrre l'originale o copia autentica della sentenza e della convenzione scritta con la quale le parti si sono obbligate a definire la controversia mediante arbitrato; mentre incombe alla parte, nei cui confronti la delibazione è chiesta, l'onere di provare, fra l'altro, di non essere stata debitamente informata della designazione dell'arbitro o della procedura di arbitrato o di essere stato nell'impossibilità di far valere le proprie difese per altra ragione; ovvero che la costituzione del tribunale arbitrale e la procedura arbitrale non sono state conformi alla convenzione delle parti. E le relative indagini, svolte dal giudice della delibazione, costituiscono accertamenti di merito, non suscettibili di sindacato in sede di legittimità, se congruamente motivate.

ordine alle deduzioni concernenti il lodo e il suo deposito nonché la costituzione del collegio arbitrale, ha svolto argomentazioni logicamente ineccepibili ed immuni da errori giuridici.

Ha osservato, infatti, che - a prescindere da un involontario scambio di nomi nella traduzione italiana di un'attestazione di concessa proroga da parte del presidente della Camera arbitrale, Jean Petit - era incontestato che il lodo prodotto in giudizio fosse quello allegato al verbale di deposito e che lo stesso risultava pronunciato dal collegio arbitrale composto da Pierre Martin, Maurice Marx e Pierre Villette, regolarmente istituito a norma dell'art. 13 del regolamento arbitrale (non avendo la società Variola provveduto alla nomina di un proprio arbitro e non avendo alcun interesse a dolersi della sostituzione di quello nominato dalla controparte); e che proprio questo lodo era stato dichiarato esecutivo con decreto in calce del presidente del Tribunale di Grande Istanza di Parigi.

Ha, poi, osservato che, in base all'art. 22 del regolamento arbitrale, il lodo doveva

essere depositato non già da uno degli arbitri, ma "seulement à la demande de l'une o l'autre parties" e che era irrilevante il palese errore materiale nel riferimento del deposito ad un nome, "I. Bassot", che nulla aveva a che vedere con il lodo effettivamente presentato, il quale era stato pronunciato dal Collegio nel medesimo indicato.

Circa le censure della ricorrente, volte a sostenere la irritualità della rimessione in istruttoria della causa, per consentire alle parti, oltre che di provvedere alla traduzione in lingua italiana dei documenti già prodotti, l'ulteriore produzione di eventuali documenti, e dirette a censurare l'errore, in cui sarebbe incorso la Corte d'appello col ritenere possibile, nel giudizio di delibazione, la richiesta di "schiarimenti e d'integrazione o completamento della documentazione", si osserva che, come nella sentenza impugnata non si manca di porre in evidenza, con l'esercizio di tale potere la Corte aveva inteso non già sostituirsi alla Kampffmeyer nell'apprestamento di una documentazione deficitaria, ma accordare alla società Variola la possibilità di giustificare la sua eccezione di una

carenza processuale, affermata ma non dimostrata.

Questo rilievo - che si pone in assoluta aderenza con ciò che si è prima affermato circa la incombenza alla parte contro cui è chiesta la delibazione, ai sensi dell'art. V della convenzione di New York, dell'onere di provare di non essere stata informata della procedura arbitrale e di non essere stata messa in condizioni di far valere le proprie ragioni - consente di ritenere l'assoluta mancanza d'interesse nella ricorrente a dolersi di un potere esercitato dalla Corte del merito a suo esclusivo vantaggio, posto che già dal lodo risultava che le parti erano state citate all'udienza "di mercoledì 12 novembre 1975". E la considerazione, da parte della Corte, delle risultanze dei documenti successivamente prodotti (nel senso che alla Società Variola erano stati comunicati il giorno e l'ora dell'udienza) vale come constatazione del fallimento della prova incumbente alla stessa società per contrastare ciò che dal lodo già risultava.

Nemmeno è fondata la censura mossa alla sentenza impugnata per la parte in cui ha

respinto le eccezioni relative alla mancata rappresentazione alla società Variola della potestà di nomina di un suo arbitro; al difetto di valida comunicazione derivante dalla mancanza di un preciso recapito nella cartolina di ritorno e della indicazione della qualità del firmatario; alla incongruità del termine fra la comunicazione e la data dell'udienza.

Al riguardo, la Corte del merito ha correttamente ritenuto: a) che la potestà di nomina di un suo arbitro da parte della società Variola era insita nel regolamento di arbitrato che tale società aveva accettato; b) che la indicazione della destinataria della comunicazione medesima a persona giuridica eseguita per mezzo del servizio postale, consistente nel fatto che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non rechi l'indicazione di un rapporto che legittimi la consegna del plico al sottoscrittore, dà luogo ad una irregolarità sanabile, ove la parte destinataria non dimostri che egli non era un suo rappresentante, con ciò implicitamente ammettendo la regolare consegna del plico; c) che, in difetto di una previsione pattizia circa il termine dell'udienza e di una disciplina da parte

della convenzione di New York (nel cui ambito tale termine può avere indiretta rilevanza solo se sia tale da impedire l'informazione o la possibilità di difesa), il termine fra la comunicazione, avvenuta il 14 ottobre 1975, e la data dell'udienza (12 novembre 1975) era da ritenersi adeguato, posto che la comunicazione non coglieva di sorpresa la convenuta, cui la esistenza del giudizio era stata rappresentata sin dal 14 maggio dello stesso anno.

Con l'ultimo motivo la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1282, 1284 e 2697 c.c. ed il vizio di omessa motivazione, lamenta che la Corte del merito non avrebbe preso in esame l'eccezione relativa alla liquidazione degli interessi, fondata sulla duplice ragione del difetto di prova del tasso di sconto vigente in Francia e della inapplicabilità della convenzione internazionale dell'Aia del 1° luglio 1964 ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 816 (che tale tasso richiama, aumentandolo dell'1%), non avendo la Francia ratificato detta convenzione.

La censura - che ripropone al giudice della delibazione una questione attinente al me-

rito della decisione arbitrale - dev'essere di sattesa.

Invero, il giudizio di delibazione, nella sua tipica struttura, si esaurisce in una sfera di mera legittimità, ossia nell'accertamento delle condizioni alle quali il nostro ordinamento subordina la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera nel territorio dello Stato italiano, di modo che il riesame del merito della causa, da parte del giudice della delibazione, non può essere esteso al di là dei casi tassativamente previsti e consentiti dalla legge (Cass. 2399/64, 2451/65) ed è inammissibile, nella prima ipotesi contemplata nell'art. 798 c.p.c. (sentenza pronunciata in contumacia), con riguardo alla decisione arbitrale, in quanto nel relativo procedimento l'istituto della contumacia non è configurabile (Cass. 930/62 e 459/78).

Pertanto, il ricorso dev'essere rigettato, con la condanna della ricorrente, a favore della controricorrente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

corso. Condanna la ricorrente S.p.A. "Fratelli Variola", in favore della controricorrente s.r.l. "Kampffmeyer" (ora "Kampffmeyer France"), al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 1.031.000, di cui L. 1.000.000 per onorario di difesa.

Reg.	L. 20.000
CA	.. 22.500
	L. 42.500

*Bollo 5600*  
*18100*

Così deciso in Roma il 30 novembre

1981.

*Deiudici*


*Autonici Jerrali, entium*

IL CANCELLIERE  
Dott. *Giuseppe La Mura*

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
Ogg. ~~17 MAR 1982~~  
IL CANCELLIERE

Registrata a Roma il 28 APR 1982  
al N° 12612  
Esatta lire quarantotto milioenti  
da AVV. Clavidia

IL CASSIERE PECOR...  
P. Cecchi...  
(R. Cecchi...negliis)



## II

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 17 marzo 1982, n. 1727; Pres. MAZZACANE, Est. SENSALÉ, P. M. PAOLUCCI (concl. conf.); Soc. Variola (Avv. A. DE LUCA, VOLLI) c. Soc. Kampffmeyer (Avv. CLARIZIA, LANDOLFI). Conferma App. Trieste 30 maggio 1978.

**Procedimento civile — Procura a natura sostanziale — Nomina di procuratore « extra districtum » — Validità** (Cod. proc. civ., art. 83; r. d. l. 27 novembre 1933 n. 1578, ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, art. 4, 5).

**Arbitrato — Deroga alla giurisdizione italiana — Convenzione di New York — Clausola compromissoria per arbitrato estero — Specifica approvazione per iscritto — Necessità — Esclusione** (Cod. civ., art. 1341, 1342; l. 19 gennaio 1968 n. 62, adesione alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione, art. 11).

*Il procuratore legale cui sia stata rilasciata una procura notarile che non si esaurisca in un generale mandato alle liti, ma che attribuisca altresì una rappresentanza sostanziale nell'esercizio dei suddetti poteri, può validamente conferire delega a procuratore extra districtum.* (2)

*Ai sensi dell'art. 11, n. 2, della convenzione di New York del 10 giugno 1958, è sufficiente che la clausola compromissoria per arbitrato estero risulti da una convenzione scritta firmata dalle parti o costituita da uno scambio di lettere o telegrammi, secondo i requisiti formali da accertarsi in base all'art. 26 preleggi, ma non è necessario che detta clausola sia specificamente approvata per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.* (3)

può farsi sostituire nell'ambito del proprio distretto, ma non nominare procuratore extra districtum.

Di contrario avviso è Cass. 14 marzo 1978, n. 1271, *id.*, 1978, I, 1127, con nota di richiami, che ha ritenuto la sufficienza di un mandato generale alle liti.

La giurisprudenza è costante nel ritenere invece che il procuratore *ad litem* non possa rilasciare la procura speciale a ricorrere in Cassazione, mentre quest'ultima possa essere rilasciata, oltre che dalla parte interessata, anche dal procuratore (generale) *ad negotia*: v., da ultimo, Cass. 24 febbraio 1981, n. 1130, *id.*, Rep. 1981, voce *Cassazione civile*, n. 149; 21 ottobre 1980, n. 5663, *id.*, Rep. 1980, voce *cit.*, n. 132; 6 settembre 1980, n. 5156, *id.*, n. 132; 2 febbraio 1978, n. 478, *id.*, Rep. 1978, voce *cit.*, n. 136; 16 giugno 1976, n. 225, *id.*, Rep. 1976, voce *cit.*, n. 143; 27 maggio 1975, n. 2125, *id.*, Rep. 1975, voce *cit.*, n. 181 (che ha consequenzialmente affermato che, se il procuratore *ad negotia* abbia anche poteri di rappresentanza processuale, lo stesso non ha bisogno di rilasciare a sé alcuna procura e nemmeno quella di cui all'art. 365 c.p.c.); 13 marzo 1975, n. 945, *id.*, n. 180; 20 luglio 1974, n. 2191, *id.*, Rep. 1974, voce *cit.*, n. 182; 25 ottobre 1972, n. 3215, *id.*, Rep. 1972, voce *cit.*, n. 270; 24 novembre 1971, n. 3414, *id.*, Rep. 1971, voce *cit.*, n. 276 (in una fattispecie identica a quella di cui Cass. 27 maggio 1975, n. 2125, *cit.*); 16 gennaio 1968, n. 94, *id.*, Rep. 1968, voce *cit.*, n. 9.

Conforme è altresì la giurisprudenza su quanto affermato nella seconda parte della massima: v., in tal senso, Cass. 18 luglio 1981, n. 4667, *id.*, Rep. 1981, voce *cit.*, n. 156; 18 marzo 1981, n. 1602, *id.*, n. 154; 16 settembre 1980, n. 5272, *id.*, Rep. 1980, voce *cit.*, n. 142; 10 luglio 1980, n. 4423, *id.*, n. 148; 3 giugno 1980, n. 3617, *id.*, n. 150; 19 aprile 1980, n. 2579, *id.*, n. 141; 11 febbraio 1980, n. 961, *id.*, n. 143; 9 gennaio 1980, n. 174, *id.*, n. 140; 7 luglio 1978, n. 3390, *id.*, Rep. 1978, voce *cit.*, n. 150; 9 giugno 1978, n. 2918, *id.*, 1979, I, 2510, con nota di richiami; 17 aprile 1978, n. 1797, *id.*, Rep. 1978, voce *cit.*, n. 151; 21 maggio 1977, n. 2125, *id.*, Rep. 1977, voce *cit.*, n. 178; 17 dicembre 1977, n. 5517, *id.*, n. 180; 5 dicembre 1977, *id.*, n. 179. V. altresì Cass. 12 novembre 1977, n. 4908, *id.*, 1978, I, 663, con nota di G. PEZZANO.

A riguardo la giurisprudenza, argomentando tra procura conferita con atto separato e procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ha ritenuto che, nel primo caso, stante la stretta inerenza materiale, il riferimento all'atto è implicito, mentre non lo è nel secondo caso, nel quale è pertanto necessaria l'indicazione della sentenza impugnata; in tal senso, v. Cass. 31 maggio 1979, n. 3134, *id.*, Rep. 1979, voce *cit.*, n. 153.

In dottrina, da ultimo, sul destinatario delle notificazioni e comunicazioni del giudizio di cassazione, v. BALENA, *Notificazioni e comunicazioni nel giudizio di cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 756.

In generale, sul mandato *ad litem*, v. ANDRIOLI, *Commento al c.p.c.*, 1956<sup>3</sup>, II, 532-533; *Id.*, *Diritto processuale civile*, 1976, I, 399 ss.; S. SAITA, *Commentario al c.p.c.*, 1962, II, 232-233.

(3) In senso conforme, v. Cass. 7 ottobre 1980, n. 5378, *Foro it.*, 1980, I, 1143 (alla cui motivazione si fa cenno nella sentenza in epigrafe, senza peraltro che la stessa sia annoverata tra i precedenti), con nota redazionale di giurisprudenza e dottrina. V. inoltre Cass. 11 settembre 1979, n. 4746, *id.*, Rep. 1979, voce *Arbitrato*, n. 35, e i richiami in nota a Cass. 6 luglio 1982, n. 4039, in questo fascicolo, I, 736. L'altra pronuncia alla quale si fa cenno

## I

*Motivi della decisione.* — Con il ricorso la soc. Roger et Gallet deduce la violazione dell'art. 2598, n. 1, c.c. e la presenza di vizi motivazionali nella sentenza impugnata, avendo riguardo all'erroneo giudizio circa l'esistenza di atti di concorrenza sleale e la non confondibilità dei prodotti e delle confezioni relativamente ad una linea di saponi introdotta in Italia dalle società resistenti.

Nel suo controricorso la s.p.a. Colonia ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 365 c.p.c. in quanto: a) il ricorso è stato sottoscritto dall'avv. Luigi Sordelli quale difensore della soc. Roger et Gallet come da procura speciale a margine del ricorso stesso; b) la procura speciale risulta conferita dall'avv. Marco Gilardoni nella qualità di procuratore della medesima società « giusta procura alle liti in data 30 marzo 1977 n. 474/77 rep. dott. Alessandro Pietromarchi (1° viceconsole di Parigi) »; c) la procura *ad lites* redatta a Parigi con atto separato non può valere né come procura generale *ad negotia* né come procura speciale ai sensi dell'art. 365 c.p.c.

L'eccezione di inammissibilità del ricorso è sostanzialmente fondata e merita accoglimento.

In tema di legittimazione al rilascio della procura speciale a ricorrere per cassazione (art. 365 c.p.c.) questa corte ritiene che la procura speciale stessa debba essere rilasciata dalla parte interessata, titolare del rapporto giuridico dedotto in causa, ovvero dal procuratore generale *ad negotia*, la cui attività rappresentativa generale (comprensente anche quella di rilasciare la procura speciale) è direttamente riferibile al rappresentato secondo il meccanismo della rappresentanza negoziale (art. 1387, 1388 c.c.) riguardante la sostituzione di un soggetto che, in nome e per conto altrui ed in base ad una investitura, pone in essere atti con effetti diretti in capo al rappresentato in nome e per conto del quale gli atti erano stati compiuti (Cass. 1981 n. 1130, *Foro it.*, Rep. 1981, voce *Cassazione civile*, n. 149; 1980 n. 5156, *id.*, Rep. 1980, voce *cit.*, n. 133, ed altre decisioni nel medesimo senso).

Diversamente, la procura speciale a ricorrere per cassazione non può essere rilasciata dal procuratore *ad lites*, il cui incarico è limitato alla rappresentanza processuale della parte interessata; detto procuratore non può a sua volta rilasciare una procura, e per di più speciale, nell'interesse del proprio rappresentato (Cass. 1980 n. 2579, 1980 n. 5663, *id.*, nn. 141, 132, ed altre).

A ciò si aggiunga che la procura speciale a ricorrere per cassazione, rilasciata con atto separato, deve contenere anche la indicazione della sentenza che si intende impugnare (Cass. 1981 n. 4667, *id.*, Rep. 1981, voce *cit.*, n. 154, ed altre nel medesimo senso), mentre, nella specie, la procura *ad lites*, che dovrebbe valere *quoad effectum* come procura speciale secondo la tesi della società ricorrente, risulta da atto separato ma non contiene l'indicazione della sentenza da impugnare con ricorso per cassazione.

In particolare, la facoltà di ricorrere per cassazione (contenuta nella procura *ad lites* rilasciata all'avv. Gilardoni), oltre a riguardare il potere di sottoscrivere il ricorso per cassazione conferito a detto avv. Gilardoni e non il suo potere di rilasciare ad altro difensore una procura speciale per ricorrere in Cassazione, deve ritenersi comunque invalidamente attribuito al medesimo difensore proprio in forza del cennato principio, secondo il quale la procura speciale conferita con atto separato deve contenere non soltanto l'espressa volontà di conferire al difensore il potere di proporre ricorso per cassazione ma anche la specifica menzione della sentenza che si intende impugnare e deve pertanto essere rilasciata in data posteriore alla sentenza impugnata ed in data anteriore alla notificazione del ricorso (tra le altre, Cass. 1980 n. 174, *id.*, Rep. 1980, voce *cit.*, n. 140, ed altre decisioni).

Da ultimo, la tesi della società ricorrente, elaborata in memoria, secondo la quale la procura *ad lites* conferita a suo tempo all'avv. Gilardoni dovrebbe essere considerata come mandato sostanziale generale legittimante sotto detto profilo il rilascio da parte del medesimo della procura speciale ad altro difensore, è priva di fondamento, riguardando detta procura *ad lites* esclusivamente le azioni da intraprendere in materia di concorrenza sleale nei confronti delle concorrenti società responsabili.

nella sentenza in epigrafe quale precedente conforme, e precisamente Cass. 18 maggio 1978, n. 2392, *Foro it.*, 1979, I, 158, con nota di C. M. BARONE, in realtà, dopo avere ritenuto invalida, per non risultare da accordo sottoscritto da entrambe le parti, la clausola compromissoria per arbitrato estero, inserita in una polizza di carico emessa in India, sottoscritta dal rappresentante del vettore e prodotta dall'acquirente italiano della merce, al quale era stata girata da agente del venditore, non ha affrontato, in quanto assorbito, il problema della necessità o meno della specifica approvazione per iscritto della clausola.

In conclusione il ricorso della s.p.a. Roger et Gallet deve essere dichiarato inammissibile e la società ricorrente deve essere condannata alle spese giudiziali in favore delle società resistenti.

## II

*Motivi della decisione.* — (Omissis). Con il primo motivo del ricorso la società ricorrente, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., denuncia la violazione degli art. 5, 6 e 9 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella l. 22 gennaio 1934 n. 36, nonché il vizio di omessa ed insufficiente motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur non avendo accertato che il mandato conferito dalla « Kampffmeyer » all'avvocato Landolfi avesse contenuto sostanziale e pur non avendo qualificato quest'ultimo procuratore *ad negotia*, ha erroneamente affermato la validità della sostituzione di altri procuratori al di fuori del distretto di appartenenza dell'avvocato Landolfi.

La ricorrente invoca il principio di diritto, più volte affermato da questa corte, secondo cui la procura *ad lites* abilita all'esercizio dell'attività di procuratore nell'ambito del distretto della corte d'appello, nel cui albo il procuratore è iscritto, e faculta il procuratore, così nominato, a farsi sostituire, nell'ambito della stessa corte d'appello, da altri procuratori, ma non consente la nomina di procuratori *extra districtum*. Nel caso, secondo la ricorrente, l'avvocato Landolfi, nominato procuratore *ad lites* dalla Kampffmeyer con facoltà di subdelega ad altri procuratori anche al di fuori del distretto di Firenze cui egli apparteneva, avrebbe invalidamente esercitato tale facoltà nominando, per la presente controversia da promuovere dinanzi alla Corte d'appello di Trieste, l'avvocato Pacor.

Senonché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d'appello di Trieste ha insindacabilmente accertato che la procura notarile conferita dalla Kampffmeyer all'avvocato Landolfi non si esauriva in un generale mandato alle liti, ma conteneva l'attribuzione di una rappresentanza di ordine sostanziale; ed ha correttamente ritenuto che, nell'esercizio di tale rappresentanza, l'avvocato Landolfi potesse nominare procuratore, per la domanda da proporre innanzi alla Corte d'appello di Trieste, l'avvocato Pacor. E, poiché quello che viene denunciato è un *error in iudicando* costituito dall'errata interpretazione di un atto negoziale e dalla violazione della legge circa i limiti dei poteri riconosciuti al procuratore anteriormente alla instaurazione della lite e cioè prima dell'inizio del processo, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata, in quanto sorretto da adeguata motivazione, non può essere censurato in questa sede.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli art. 1341 e 1342 c.c. ed il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere — la corte d'appello — ritenuto la validità della clausola compromissoria, contenuta nel contratto stipulato fra la società francese Kampffmeyer e la società ricorrente italiana, benché non fosse specificamente approvata per iscritto ai sensi delle citate norme del codice civile italiano, sul presupposto che il precetto legale potesse essere superato — e lo fosse stato in concreto — dall'accordo circa l'eliminazione dalla domanda di un inciso (*sens extension*).

La censura è infondata. La corte d'appello, accantonate le questioni relative al luogo di conclusione del contratto ed alla natura di questo (per adesione ovvero per *relationem*), ha risolto il problema circa la necessità di specifica approvazione della clausola arbitrale, richiamandosi ad un principio, altre volte affermato da questa corte (sent. 3373/79, *Foro it.*, Rep. 1979, voce *Contratto in genere*, n. 118), secondo il quale tale necessità viene meno per quelle clausole, singolarmente considerate, le quali siano state fatte puntualmente oggetto di apposita trattativa tra le parti, anziché di unilaterale preformazione di una di essa e di mera adesione dell'altra, cioè siano state discusse e negoziate.

Senonché, una ragione assorbente (cui, pure, la corte d'appello ha fatto riferimento) ed avente priorità logica, per escludere la necessità di specifica approvazione della clausola compromissoria, è costituita dalla soggezione del contratto di cui si controverte alla convenzione di New York del 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva in Italia con l. 19 gennaio 1968 n. 62, applicabile sia quando vi abbiano aderito entrambi gli Stati cui i contraenti appartengono, sia quando uno solo di tali Stati vi abbia dato esecuzione (sez. un. n. 2969/73, *id.*, Rep. 1973, voce *Giurisdizione civ.*, n. 69), in quanto costituisce la fonte regolatrice in via generale degli arbitrati riguardanti i cittadini degli Stati contraenti.

L'art. II di tale convenzione, nello stabilire che ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta mediante la quale le parti si obbligano a sottoporre ad un arbitrale le controversie sorte o che possono sorgere in relazione a qualsiasi rapporto, con-

trattuale e non contrattuale, implicante una questione che possa essere regolata in via arbitrale, precisa che per « convenzione scritta » s'intende una clausola compromissoria inserita in un contratto o in un compromesso, sottoscritti dalle parti, o contenuta in uno scambio di lettere o di telegrammi.

Questa corte ha riconosciuto che, ai sensi della norma citata, è sufficiente che la clausola compromissoria per arbitro estero risulti da una convenzione scritta firmata dalle parti o costituita da uno scambio di lettere o di telegrammi, secondo requisiti formali da accertare in base alle disposizioni dell'art. 26 delle preleggi, che forniscono i criteri per l'individuazione della forma degli atti (sez. un. n. 4082/76, *id.*, Rep. 1976, voce *Diritto internazionale privato*, n. 10); ma non è necessario che la clausola compromissoria sia specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. (sez. un. n. 2392/78, *id.*, 1979, I, 158, e 4746/79, *id.*, Rep. 1979, voce *Arbitrato*, n. 35). Si è precisato, in proposito, che la clausola compromissoria sottoscritta da un cittadino italiano, in un contratto con una società avente sede all'estero, costituisce inequivoca manifestazione della comune volontà di deferire ad un arbitro estero le controversie sorte dal contratto, ai sensi dell'art. II, n. 2, della convenzione di New York, che, come legge speciale di carattere uniforme, deroga ai principi posti in via generale dagli art. 1341 e 1342 c.c., le cui norme, pur essendo per loro natura cogenti, non contengono un principio di ordine pubblico internazionale e pertanto possono essere derogate dalle convenzioni internazionali.

Questi principi assorbono le questioni prospettate dalla ricorrente in ordine alla possibilità di escludere l'applicazione delle norme suddette nella ipotesi di accordi delle parti sulla eliminazione di un inciso contenuto nella clausola arbitrale. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione II civile; sentenza 29 maggio 1982, n. 3329; Pres. CAROTENUTO, Est. PIERANTONI, P. M. NICITA (concl. conf.); Impallomeni (Avv. TAFURI) c. Casa del fanciullo « Impallomeni S. Giuseppe di Paternò » (Avv. VA CIRCA). Conferma App. Catania 24 settembre 1979.

Donazione — Donazione modale — Onere costituente motivo unico e determinante — Risoluzione — Esclusione (Cod. civ., art. 793).

Non può essere domandata la risoluzione della donazione modale per il solo fatto che l'onere imposto al donatario costituisce motivo unico e determinante dell'attribuzione gratuita. (1)

(1) Il modo più semplice e chiaro di formulare la massima sarebbe stato quello di affermare che la donazione modale non può essere risolta per inadempimento dell'onere... se non sia stata prevista espressamente la clausola risolutiva, ripetendo alla lettera il disposto dell'art. 793 c.c. Ma, per rispettare le regole di formulazione delle massime seguite dalla rivista, si è cercato di mettere in luce l'elemento che, a giudizio del ricorrente, avrebbe potuto sostituire la clausola espressa, anche in forza di un'applicazione analogica dell'art. 648 c.c. che prevede, oltre la suddetta clausola, la risoluzione giudiziale della disposizione testamentaria se l'adempimento dell'onere ne ha costituito il solo motivo determinante.

La giurisprudenza non ha mai avuto occasione di enunciare espressamente un principio così evidente, ma più volte lo si ritrova all'interno delle motivazioni: cfr., indicativamente, Cass. 2 ottobre 1974, n. 2561, *Foro it.*, Rep. 1974, voce *Donazione*, n. 24; 29 maggio 1973, n. 1602, *id.*, Rep. 1973, voce cit., n. 29; 21 ottobre 1971, n. 2966, *id.*, Rep. 1971, voce cit., n. 32; e, per la giurisprudenza di merito, Trib. Bologna 17 aprile 1975, *id.*, Rep. 1976, voce cit., n. 21; App. Lecce 18 maggio 1972, *id.*, Rep. 1975, voce cit., n. 20, per esteso in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 340 ed in *Giur. merito*, 1975, I, 208, con nota di MONTECUCCHI. Va segnalato, però, l'atteggiamento costante di parte della giurisprudenza nel distinguere tra donazione modale e donazione condizionale (che — alcune volte — viene identificata con la donazione il cui *modus* costituisca motivo unico e determinante: v., ad es., App. Napoli 28 gennaio 1967, *Foro it.*, Rep. 1967, voce cit., n. 32), al fine di ammettere la risoluzione solo per la seconda: cfr., oltre le sentenze già citate, Cass. 18 dicembre 1975, n. 4153, *id.*, Rep. 1976, voce cit., n. 20; App. Napoli 29 luglio 1966, *id.*, Rep. 1967, voce cit., n. 31; Trib. Napoli 6 giugno 1960, *id.*, Rep. 1960, voce cit., n. 23; Cass. 10 febbraio 1960, n. 191, *ibid.*, n. 20. Infine, vanno ricordate quelle pronunce che, nel qualificare l'onere apposto alla donazione come « un rapporto obbligatorio in senso tecnico, come tale giuridicamente coercibile, con la conseguenza che il donatario è tenuto alla prestazione dedotta in contratto », si pongono in contrasto con la decisione odierna: v. Cass. 20 marzo 1976, n. 1024, *id.*, Rep. 1976, voce cit., n. 19; 8 giugno 1962, n. 1402, *id.*, Rep. 1962, voce cit., n. 32.